

## DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2022 604/2022/R/EEL

# INTEGRAZIONI AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELLE RISORSE ESSENZIALI, PER LA GESTIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI SOGGETTE AD AMMORTAMENTO ACCELERATO

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1228<sup>a</sup> riunione del 22 novembre 2022

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/2009);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 luglio 2022, 303/2022/R/eel (di seguito anche: documento per la consultazione 303/2022/R/eel).

### **CONSIDERATO CHE:**

• la normativa vigente relativa alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) identifichi, in base ai criteri definiti dal combinato disposto della legge 2/2009, della deliberazione 111/06 e del Codice di rete di Terna, come essenziale ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata



- degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
- ai sensi del comma 63.11, l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale può chiedere all'Autorità l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi di generazione;
- il comma 63.13 prevede che l'utente del dispacciamento di un impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi abbia titolo a ricevere un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione; detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato ivi inclusi i costi fissi e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità del medesimo inserimento; a fronte della copertura dei costi, l'utente è soggetto a obblighi di offerta delle unità dell'impianto a prezzi non superiori ai relativi costi variabili riconosciuti;
- in relazione ad alcuni impianti essenziali oggetto di istanze di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, l'Autorità, a seguito di specifiche richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento interessati, nel provvedimento di ammissione ha disposto che, con riferimento a ciascuna immobilizzazione che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia inclusa nel novero di determinate categorie di investimenti tipicamente di adeguamento alla normativa ambientale -, sia applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'implementazione del citato comma 65.15 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
- il documento per la consultazione 303/2022/R/eel illustra le integrazioni che l'Autorità intende apportare alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, al fine, tra l'altro, di disciplinare specifici profili relativi a ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, vale a dire a ciascuna immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento che l'Autorità ha già adottato o che adotterà in futuro, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
  - sia oggetto di un provvedimento dell'Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'attuazione del comma 65.17 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
  - il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;



- in particolare, in base agli orientamenti descritti nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel:
  - con riferimento alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, in coerenza con i singoli provvedimenti di ammissione al regime reintegrazione che hanno già disposto l'accelerazione dell'ammortamento di specifiche immobilizzazioni, si integrerà la disciplina generale del regime di reintegrazione, prevedendo che, in caso di assoggettamento di un impianto al regime di reintegrazione oltre il termine definito precedentemente per il completamento dell'ammortamento accelerato, il corrispettivo reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo a detto termine sia determinato escludendo le eventuali immobilizzazioni già soggette ammortamento accelerato, essendo già state integralmente ammortizzate ai fini del regime di reintegrazione;
  - la disciplina generale del regime di reintegrazione sarà altresì integrata per regolare il caso dell'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, vale a dire dell'impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche: dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime e, nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto rientrano nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- per quanto attiene al menzionato caso dell'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, se, al termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto, una o più immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione non sono già state interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo sino a detto termine, il documento per la consultazione 303/2022/R/eel prevede quanto di seguito riportato (di seguito: disposizioni per immobilizzazioni operative):
  - a) per ciascun impianto inclusivo delle menzionate immobilizzazioni, l'utente del dispacciamento pagherà a Terna, per le medesime immobilizzazioni, un importo determinato dall'Autorità, per ogni anno che include giorni del lasso temporale compreso tra il giorno successivo all'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo termine dei periodi di ammortamento - delle stesse immobilizzazioni - applicati per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici relativo all'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;
  - b) per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'importo di cui alla precedente lettera a) (di seguito: *QARRi*) sarà calcolato applicando un'apposita formula finanziaria (di seguito: formula *QARRi*), per fare in modo che l'utente del dispacciamento che, nel regime di reintegrazione, ha beneficiato di un ammortamento di immobilizzazioni più rapido di quello applicato ai fini civilistici e quindi di un incremento del corrispettivo di reintegrazione restituisca al sistema il valore residuo di ciascuna



immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, con una gradualità coerente con la parte del periodo di ammortamento civilistico che supera il periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione; il *QARR<sub>i</sub>* sarà funzione dei seguenti parametri:

- VR<sub>i</sub>, che rappresenta il valore residuo dell'immobilizzazione i, pari al suo costo storico originario, al netto del fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, di eventuali contributi in conto capitale versati da pubbliche amministrazioni e da privati, di avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;
- *TRR<sub>i</sub>*, che è, per ciascuna immobilizzazione *i*, il tasso *TR* di cui al comma 65.15 relativo all'ultimo anno di ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- *nr,i*, che è, con riferimento all'immobilizzazione *i*, la differenza, se positiva, tra il numero complessivo di anni del periodo di ammortamento applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione e il numero complessivo degli anni tra l'inizio dell'ammortamento accelerato e l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto;
- c) rispetto all'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e ai fini dell'eventuale determinazione dell'importo di cui alla precedente lettera a) da parte dell'Autorità, l'utente del dispacciamento, entro e non oltre un termine predefinito, invierà all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- d) per gli impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni illustrate nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel, non sono più assoggettati a detto regime, l'utente del dispacciamento invierà all'Autorità la documentazione, per la determinazione dell'importo da pagare a Terna, entro e non oltre uno specifico termine che tenga conto delle caratteristiche della fattispecie;
- secondo il documento per la consultazione 303/2022/R/eel, se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e prima del termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è, compatibilmente con le esigenze connesse alla condizione di essenzialità dell'impianto, dismessa, si applicheranno le disposizioni di seguito indicate (di seguito: disposizioni per immobilizzazioni dismesse):
  - per detta immobilizzazione, l'utente del dispacciamento pagherà a Terna un importo determinato dall'Autorità e pari al massimo tra il prezzo di vendita, ove applicabile, e il valore  $VR_i$  della formula  $QARR_i$ , considerando il fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici



- dell'anno precedente alla dismissione; se la dismissione consiste in un'alienazione a titolo oneroso o in un'eliminazione involontaria, l'utente può richiedere che il menzionato valore  $VR_i$  sia sostituito da un valore diverso, fornendo una perizia giurata con elementi oggettivi, verificabili e sufficienti;
- ai fini della determinazione dell'importo da pagare a Terna e dell'eventuale esercizio della facoltà di richiedere la sostituzione del valore  $VR_i$  di cui al precedente alinea, l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno precedente a quello della dismissione, invierà all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo e con le informazioni sul tipo di dismissione;
- le disposizioni descritte al precedente alinea sono volte a evitare che, in relazione all'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'utente del dispacciamento possa sottrarsi al pagamento del valore residuo della medesima immobilizzazione, mediante la dimissione della stessa prima del termine di applicazione del regime di reintegrazione; essendo l'immobilizzazione dismessa esclusa definitivamente dal processo produttivo dell'impianto, il pagamento da parte dell'utente del dispacciamento avverrà in un'unica soluzione, senza gradualità, potendo tuttavia richiedere che, nel caso di forme di dismissione diverse dall'alienazione a titolo gratuito o dall'eliminazione volontaria prima del completamento del ciclo di vita, il valore residuo espresso in termini di costo storico originario netto possa essere sostituito dal valore risultante da un'apposita perizia giurata opportunamente argomentata;
- se, invece, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e dopo il termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è dismessa, si applicheranno le disposizioni per immobilizzazioni operative per il periodo sino al termine dell'anno precedente alla dimissione e quelle per immobilizzazioni dismesse per il resto;
- in caso di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative, il pagamento annuale a Terna da parte dell'utente avverrà prescindendo dal margine di contribuzione dell'impianto di riferimento nel singolo anno, dato che l'eventuale carenza di margine di contribuzione in uno specifico anno potrebbe essere compensata dall'abbondanza del medesimo margine in anni precedenti o successivi; tuttavia, in relazione all'intero periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative (periodo che, in assenza di dismissioni, è di durata pari al massimo valore del parametro nr,i), l'impianto di riferimento potrebbe non essere nelle condizioni di generare margini di contribuzione sufficienti a coprire il valore complessivo del parametro  $QARR_i$  relativo alle diverse immobilizzazioni dell'impianto soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione; per tenere conto di questa eventualità, il documento per la consultazione 303/202/R/eel prevede che:
  - a) una volta concluso il periodo di applicazione a un impianto delle disposizioni per



immobilizzazioni operative, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni, l'utente del dispacciamento possa richiedere un rimborso pari al minor valore tra:

- a.1) la sommatoria dei valori del parametro  $QARR_{i,j}$  pagati dall'utente per ciascuna immobilizzazione i soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e per ciascun anno j di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative;
- a.2) la differenza, se positiva, tra la somma dei costi variabili dell'impianto per ciascun anno *j* e della sommatoria di cui alla precedente lettera a.1), da un lato, e la somma dei ricavi dell'impianto per ciascun anno *j*, dall'altro lato;
- b) per la determinazione dei costi variabili e dei ricavi di cui alla precedente lettera a.2), si applichino i parametri tecnico-economici per la definizione del costo variabile riconosciuto validi per l'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione di cui alla deliberazione 111/06 e le disposizioni procedurali e sostanziali del medesimo regime, ivi incluse quelle sui documenti da presentare all'Autorità e a Terna e sulle verifiche cui sottoporre i documenti medesimi.

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide in generale l'impostazione descritta dall'Autorità nel documento 303/2022/R/eel per la gestione delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato, ma ritiene necessarie alcune modifiche:
  - a) per due partecipanti alla consultazione, il pagamento del *QARRi* dovrebbe essere previsto solo nei limiti del margine che l'operatore ha conseguito sull'impianto, tenendo conto dell'esigenza di coprire, oltre ai costi variabili standard, tutti i costi fissi diversi da remunerazione e ammortamento del capitale; per un altro operatore, il pagamento annuale a Terna da parte dell'utente deve avvenire considerando sia i costi variabili sia i costi fissi;
  - b) per la maggior parte dei partecipanti alla consultazione, occorre che il pagamento del *QARR*<sub>i</sub> avvenga mantenendo l'allineamento tra quanto versato e quanto dovuto, per evitare squilibri economico-finanziari rilevanti; per due di essi, in particolare, si potrebbe prevedere che:
    - per ciascun anno di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative, l'importo da pagare a Terna se positivo o da Terna se negativo sia pari alla differenza tra, da un lato, il minor valore, se positivo, tra il margine di contribuzione cumulato dell'impianto dall'inizio dell'applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative sino all'anno considerato e la somma dei *QARR<sub>i</sub>* relativi al medesimo periodo e, dall'altro lato, la somma algebrica degli importi regolati con riferimento al periodo dall'inizio dell'applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative sino all'anno precedente a quello considerato;



- la certificazione degli importi annuali avvenga da parte dell'utente del dispacciamento interessato con dichiarazione di atto di notorietà, rimandando all'ultimo anno dell'applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative le verifiche da parte di Terna e dell'Autorità volte a determinare l'importo definitivo da regolare;

per uno di essi, in subordine rispetto alla proposta descritta ai due punti precedenti, la determinazione dell'eventuale importo da versare a Terna potrebbe avvenire direttamente al termine del periodo di applicazione all'impianto delle disposizioni per immobilizzazioni operative, evitando pagamenti annuali;

- uno dei partecipanti alla consultazione suggerisce di mantenere un approccio basato il più possibile su valutazioni puntuali da parte dell'Autorità, evitando una generalizzazione che abbia il solo risultato di rendere inutilmente complessa la gestione di situazioni di fatto specifiche e particolari, creando una potenziale mancanza di correlazione tra la situazione contabile e l'operatività;
- infine, un partecipante alla consultazione richiede di chiarire la modalità di determinazione del termine dal quale l'utente del dispacciamento può richiedere il rimborso descritto nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel, specialmente nel caso in cui le immobilizzazioni con ammortamento accelerato abbiano periodo di ammortamento da bilancio civilistico di durate differenti e nel caso di accoglimento di più istanze di ammortamento accelerato per il medesimo impianto su interventi e periodi diversi.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione 111/06, per disciplinare i profili descritti nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel in relazione alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- a tal proposito, confermare l'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel, apportando tuttavia i cambiamenti di seguito descritti, anche per tenere conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione:
  - a) dopo l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'utente del dispacciamento può richiedere un rimborso pari al minor valore tra:
    - a.1) la sommatoria dei valori del parametro  $QARR_{i,j}$  pagati dall'utente per ciascuna immobilizzazione i soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e per ciascun anno j di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative;
    - a.2) la differenza, se positiva, tra la somma dei costi variabili e dei costi fissi operativi (diversi dall'ammortamento) relativi all'impianto per ciascun anno *j* e della sommatoria di cui alla precedente lettera a.1), da un lato, e i ricavi dell'impianto per ciascun anno *j*, dall'altro lato; in questo modo, i ricavi sono destinati alla copertura della sommatoria dei *QARR*<sub>i,j</sub> soltanto nel caso in cui



i medesimi ricavi eccedano i costi operativi che determinano flussi di cassa negativi, ivi inclusi i costi fissi operativi diversi dall'ammortamento;

- b) se il periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative allo stesso impianto è superiore a cinque anni, l'utente del dispacciamento può richiedere il rimborso prima del termine di cui alla precedente lettera a), con riferimento a un arco temporale di durata almeno quinquennale che sia compreso nel menzionato periodo e che decorra dall'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione; la richiesta di rimborso può essere ripetuta una o più volte, a condizione che l'arco temporale oggetto dell'ulteriore istanza copra, senza soluzione di continuità, almeno ulteriori cinque anni successivi rispetto alla volta precedente, includendo nel calcolo, ai fini della determinazione del rimborso oggetto della richiesta, anche i precedenti rimborsi; le disposizioni descritte alla presente lettera permettono, contestualmente, di:
  - contenere la durata dell'eventuale disallineamento tra quanto pagato dall'utente del dispacciamento e l'importo dovuto dallo stesso, nel caso in cui risulti significativa l'estensione del periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione e l'ultimo anno di applicazione allo stesso impianto delle disposizioni per immobilizzazioni operative;
  - evitare, da un lato, l'onere amministrativo a carico dell'Autorità, di Terna e degli utenti del dispacciamento connesso a una verifica a elevata cadenza della coerenza tra gli importi pagati dagli utenti del dispacciamento e la capacità degli impianti di generare margini sufficienti a coprire gli importi medesimi e, dall'altro lato, di fondare pagamenti a Terna e/o rimborsi da Terna esclusivamente su autodichiarazioni degli utenti interessati;
  - considerare che l'utente del dispacciamento sceglie se e in che termini le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione continuino a contribuire all'operatività dell'impianto dopo la fine dell'applicazione del regime medesimo;
  - preservare l'incentivo degli utenti interessati a generare margini con gli impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, sfruttandone le potenzialità;
- c) in caso di esercizio della facoltà di cui alla precedente lettera b), l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare la documentazione contabile a consuntivo dopo l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni per immobilizzazioni operative, in modo tale da consentire di verificare se occorra rettificare gli importi dei rimborsi relativi ad archi temporali pregressi;
- d) l'esercizio delle facoltà di richiedere i rimborsi non sospende gli obblighi che la disciplina sulle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione impone in capo agli utenti del dispacciamento interessati;



- e) chiarire alcuni aspetti attinenti alla documentazione che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a presentare per consentire la determinazione degli importi da pagare a Terna, prevedendo altresì che, nel caso di impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione che non sono più assoggettati a detto regime, gli utenti del dispacciamento dispongano, per la presentazione della citata documentazione, di un periodo di tempo più ampio di quanto indicato nel documento per la consultazione 303/2022/R/eel;
- per quanto attiene alle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente punto, chiarire che, nel caso in cui le immobilizzazioni con ammortamento accelerato abbiano periodo di ammortamento da bilancio civilistico di durate differenti e nel caso di accoglimento di più istanze di ammortamento accelerato per il medesimo impianto su interventi e periodi diversi, il termine dal quale l'utente del dispacciamento può richiedere il rimborso in relazione a un dato impianto corrisponde alla fine dell'ultimo anno di applicazione allo stesso impianto delle disposizioni per immobilizzazioni operative, anche nel caso in cui, delle diverse immobilizzazione dell'impianto soggette ad ammortamento accelerato, sia rimasta nel citato ultimo anno soltanto un'unica immobilizzazione con ammortamento accelerato cui sono applicate le disposizioni per immobilizzazioni operative

#### **DELIBERA**

- 1. di integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni, rispettando l'ordine alfabetico delle definizioni: "
    - immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione è qualsiasi immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento dell'Autorità, anche se adottato prima dell'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
      - a) sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
      - b) sia oggetto di un provvedimento dell'Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'attuazione del comma 65.17 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
      - c) il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;



- impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione è qualsiasi impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - a) dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime, anche se la fine dell'applicazione del regime è anteriore all'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42;
  - b) nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto sono rientrate nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;";
- alla fine del comma 65.14, sono aggiunte le seguenti parole:
  - "Con riferimento alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, in caso di assoggettamento di un impianto al regime di reintegrazione oltre il termine definito precedentemente per il completamento dell'ammortamento accelerato, il corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo a detto termine è determinato escludendo le eventuali immobilizzazioni già soggette ad ammortamento accelerato.";
- dopo il comma 65.35, sono aggiunti i commi seguenti: "
  - 65.36 Se, al termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto, una o più immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione non sono già state interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo sino a detto termine, si applicano le seguenti disposizioni.
    - a) Per ciascun impianto inclusivo delle menzionate immobilizzazioni, l'utente del dispacciamento paga a Terna, per le medesime immobilizzazioni, un importo determinato dall'Autorità, per ogni anno che include giorni del lasso temporale compreso tra il giorno successivo all'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo termine dei periodi di ammortamento delle stesse immobilizzazioni applicati per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici relativo all'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione.
    - b) Per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'importo di cui alla precedente lettera a) è pari a:

$$QARR_{i} = VR_{i} * \frac{TRR_{i}}{1 - \left(\frac{1}{1 + TRR_{i}}\right)^{nr,i}}$$

dove

-  $VR_i$  è il valore residuo dell'immobilizzazione i, pari al suo costo storico originario, al netto del fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, di eventuali contributi in conto capitale versati da



- pubbliche amministrazioni e da privati, di avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;
- *TRR<sub>i</sub>* è, per ciascuna immobilizzazione *i*, il tasso *TR* di cui al comma 65.15 relativo all'ultimo anno di ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- *nr,i* è, con riferimento all'immobilizzazione *i*, la differenza, se positiva, tra il numero complessivo di anni del periodo di ammortamento applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione e il numero complessivo degli anni compresi tra l'inizio dell'ammortamento accelerato e l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto.

In relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo da pagare a Terna da parte dell'utente del dispacciamento è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui alla formula sopra riportata, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

- c) Rispetto all'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e ai fini dell'eventuale determinazione dell'importo di cui alla precedente lettera a) da parte dell'Autorità, l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'ultimo anno in cui lo stesso impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, invia all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione.
- d) Per gli impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione che, alla data del 30 novembre 2022, non sono più assoggettati a detto regime, l'utente del dispacciamento invia all'Autorità il documento di cui alla precedente lettera c) e, ove alla menzionata data si siano già verificate le condizioni di cui ai commi 65.37 e/o 65.38, il documento di cui al comma 65.37, lettera b), entro e non oltre il 30 settembre 2023.
- 65.37 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e prima del termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è, compatibilmente con le esigenze connesse alla condizione di essenzialità dell'impianto, dismessa, si applicano le disposizioni di seguito indicate.
  - a) Per detta immobilizzazione, l'utente del dispacciamento paga a Terna un importo determinato dall'Autorità e pari al massimo tra il prezzo di vendita, ove applicabile, e il valore  $VR_i$  della formula di cui al comma



- 65.36, lettera b), considerando il fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'anno precedente alla dismissione. Se la dismissione consiste in un'alienazione a titolo oneroso o in un'eliminazione involontaria, l'utente può richiedere che il menzionato valore  $VR_i$  sia sostituito da un valore diverso, fornendo una perizia giurata con elementi oggettivi, verificabili e sufficienti.
- b) Ai fini della determinazione dell'importo da pagare a Terna e dell'eventuale esercizio della facoltà di richiedere la sostituzione del valore  $VR_i$  di cui alla precedente lettera a), l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno precedente a quello della dismissione, invia all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo e con le informazioni sul tipo di dismissione.
- 65.38 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e dopo il termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è dismessa, si applicano le disposizioni di cui al comma 65.36 per il periodo sino al termine dell'anno precedente alla dimissione e quelle di cui al comma 65.37 per il resto.
- 65.39 Le parti quantitative dei documenti di cui ai commi 65.36, lettere c) e d), e 65.37, lettera b), saranno riportate dall'utente del dispacciamento su foglio elettronico e ai menzionati documenti si applicheranno le disposizioni del comma 65.28 in tema di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 65.40 Dopo l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36 a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni, l'utente del dispacciamento può richiedere un rimborso pari al minor valore tra:
  - a) la sommatoria dei valori del parametro *QARR*<sub>i,j</sub> pagati dall'utente per ciascuna immobilizzazione *i* soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e per ciascun anno *j* di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36;
  - b) la differenza, se positiva, tra la somma dei costi variabili e dei costi fissi di cui al comma 65.19 relativi all'impianto per ciascun anno *j* e della sommatoria di cui alla precedente lettera a), da un lato, e i ricavi dell'impianto per ciascun anno *j*, dall'altro lato.

Per la determinazione dei costi variabili, dei costi fissi e dei ricavi di cui alla precedente lettera b), si applicano i parametri tecnico-economici per la definizione del costo variabile riconosciuto validi per l'ultimo anno di



- assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione di cui alla deliberazione 111/06 e, per il resto, le disposizioni del medesimo regime, ivi incluse quelle sui documenti da presentare all'Autorità e a Terna e sulle verifiche cui sottoporre i documenti medesimi.
- Se il periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36 allo stesso impianto è superiore a cinque anni, l'utente del dispacciamento può richiedere il rimborso di cui al comma 65.40 prima del termine di cui al medesimo comma, con riferimento a un arco temporale di durata almeno quinquennale che sia compreso nel menzionato periodo e che decorra dall'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione. Nel caso, la citata richiesta è presentata dall'utente del dispacciamento interessato entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno dell'arco temporale oggetto dell'istanza. La richiesta di rimborso presentata ai sensi del presente comma può essere ripetuta una o più volte, a condizione che l'arco temporale oggetto dell'ulteriore istanza copra, senza soluzione di continuità, almeno cinque ulteriori cinque anni successivi rispetto alla volta precedente, includendo nel calcolo, ai fini della determinazione del rimborso oggetto della richiesta, anche i precedenti rimborsi. In caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma 65.40 dopo l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni.
- 65.42 L'esercizio delle facoltà di cui ai commi 65.40 e 65.41 non sospende gli obblighi di cui ai commi da 65.36 a 65.39.";
- 2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 novembre 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini